



COMUNE DI ROSSANO VENETO

Provincia di Vicenza

SPORTELLO UNICO ATTIVITA' ECONOMICHE - C. F. N. 00261630248

PROT. N. **004638**
Rif.:3610
R.O. N. 15

LI, **25 MAR. 2015**

OGGETTO: Orari attività di Barbiere, Acconciatore ed Estetista.

IL SINDACO

Visto l'art. 20 del vigente "Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di barbiere, acconciatore ed estetista, tatuaggio e piercing" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 04/11/2010 in base al quale gli orari di esercizio per tali attività sono determinati con Ordinanza del Sindaco sentite le organizzazioni di categoria;

Vista la Legge 4 gennaio 1990, n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista";

Vista la L.R. 27 novembre 1991, n. 29 "Disciplina dell'attività di estetista";

Vista la L.R. 23 ottobre 2009, N. 28 "Disciplina dell'attività di acconciatore";

Richiamata l'Ordinanza del Sindaco n. 14298 del 15.10.2013 relativa agli orari di apertura delle attività di Acconciatore ed Estetista;

Vista la nota prot. n. 3610 del 6.03.2015 pervenuta dalla Confartigianato di Vicenza, con la quale si indicano le date a valere sul territorio provinciale per le quali chiedere un ordinanza di deroga facoltativa alla chiusura dei saloni e centri di bellezza nelle giornate di:

- Sabato 25 aprile 2015;
- Domenica 13 dicembre 2015;
- Domenica 20 dicembre 2015;
- Domenica 27 dicembre 2015.

Sentite nei termini di Legge le rappresentanze locali di categoria, con nota di richiesta parere prot. 3667 del 9.03.2015;

DISPONE

1. che gli orari di apertura e di chiusura al pubblico delle attività di cui al presente regolamento sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni regionali;
2. Le attività possono restare aperte al pubblico in tutti i giorni della settimana e possono fissare l'orario giornaliero all'interno di una fascia compresa tra le ore 7.00 e le ore 22.00 non superando il limite di tredici ore giornaliere.
3. Per la scelta dell'orario non è necessario effettuare alcuna comunicazione al Comune. La variazione dell'orario comporta esclusivamente l'aggiornamento del relativo cartello.
4. Nei Centri Commerciali l'orario di apertura adottato dovrà essere conforme a quello applicato a tutte le attività facenti parte dei medesimi.
5. Il cartello con l'indicazione dell'orario dovrà essere esposto in maniera ben visibile verso l'esterno del locale all'attenzione della clientela;

6. E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario;
7. Di osservare la chiusura completa nella giornata di domenica e nei giorni infrasettimanali considerati festivi con **possibilità** di attuare le seguenti aperture in deroga:
 - **domeniche e festività del mese di dicembre (con esclusione del giorno 25 dicembre)**
 - **25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 8 settembre e 1 novembre qualora dette festività cadano nel giorno di venerdì o sabato;**
8. In occasioni di particolari ricorrenze, manifestazioni o per motivi di pubblico interesse, su richiesta motivata da parte degli esercenti, possono essere concesse specifiche deroghe all'obbligo di chiusura domenicale e festiva.

Gli organi di vigilanza sono incaricati di far osservare quanto disposto dalla presente ordinanza.

L'inosservanza a quanto stabilito con il presente provvedimento e il mancato rispetto degli orari esposti sono punibili con le sanzioni previste dall'art. 22 del Regolamento Comunale che disciplina le attività in argomento nonché dalle vigenti norme in materia.

Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano alle attività esercitate in palestre, clubs, circoli privati, luoghi di cura o di riabilitazione, ospedali, luoghi di detenzione, caserme, ricoveri per anziani, strutture ricettive o in qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita a favore dei soci o per la promozione di qualche prodotto.

Con l'adozione del presente provvedimento, cessano di avere applicazione le disposizioni di cui alla precedente ordinanza n. 54/2013 e precedenti che devono intendersi abrogate;

Sono fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori dipendenti e, in particolare, il rispetto dell'orario previsto degli specifici contratti nazionali e regionali di lavoro.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al T.A.R. del Veneto entro 60 gg. dalla data di notifica, o, in alternativa, entro 120 gg dalla medesima data ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Rossano Veneto li, **25 MAR. 2015**



IL SINDACO

- D.ssa Morena Martini -

Morena Martini

COMUNE DI ROSSANO VENETO

Publicato all'Albo Pretorio

dal **25 MAR. 2015**

al **31 DIC. 2015**

IL MESSO COMUNALE

MESSO COMUNALE

(LOLLATO ARNESTA)